

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 2

presentata dai Consiglieri regionali
CUCCUREDDU - CAU - PORCU - COCCO - URPI

il 9 aprile 2024

Norme in materia di incompatibilità e supplenza fra le cariche di consigliere ed assessore comunale nei comuni con oltre quindicimila abitanti

RELAZIONE DEL PROPONENTE

La Regione autonoma della Sardegna, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del proprio Statuto di autonomia ha potestà primaria in materia di ordinamento degli enti locali.

Nelle more di una complessiva riforma dell'organizzazione e del funzionamento degli enti locali in Sardegna, che tenga conto anche della semplificazione dei livelli istituzionali oggi previsti: comuni, unioni dei comuni, province, città metropolitane, appare urgente intervenire per sanare alcune storture che hanno prodotto il distorto effetto di squilibrio fra il potere dei sindaci ed il rispetto della volontà popolare.

Nei comuni con oltre quindicimila abitanti infatti vige l'incompatibilità fra la carica di consigliere comunale e quella di componente della giunta: assessore o vicesindaco.

Tale incompatibilità ha portato, in diversi casi, alla nomina, a volte anche strumentale, in giunta dei consiglieri comunali più votati, salvo poi essere tali nomine revocate, con l'effetto di escludere dalle istituzioni comunali i rappresentanti scelti dai cittadini.

Quando con la legge n. 142 del 1990 si è determinata l'incompatibilità fra le cariche di consigliere ed assessore nei comuni con oltre quindicimila abitanti, non era previsto nel nostro ordinamento l'istituto della supplenza, introdotto con la cosiddetta "Legge Severino".

Anche diverse regioni (Lombardia, Emilia Romagna, Umbria, Abruzzo e Molise) hanno previsto con proprie norme regionali l'istituto della supplenza, talvolta solo come facoltà, per i consiglieri regionali che assumono la carica di assessore regionale.

La finalità di questa norma, una volta acquisito nell'ordinamento giuridico l'istituto della supplenza nelle assemblee civiche ed in quelle legislative, è quella di garantire il rispetto della volontà popolare, assicurando che la partecipazione, temporanea, alla giunta comunale di un consigliere, non possa comportare il definitivo abbandono della carica di consigliere comunale.

La proposta assume un carattere d'urgenza in considerazione del fatto che nel prossimo giugno andranno ad eleggere il sindaco ed a rinnovare il Consiglio comunale le due principali città della Sardegna: Cagliari e Sassari, unitamente a città importanti come: Alghero, Monserrato e Sinnai.

La proposta di legge, che ha natura esclusivamente ordinamentale e non produce quindi alcun impatto sotto il profilo finanziario, si compone di 3 articoli.

L'articolo 1 individua l'oggetto e le finalità della legge, vale a dire essenzialmente quella del rispetto della volontà popolare nella rappresentanza nelle istituzioni e nel limitare il potere strabordante del sindaco nel possibile utilizzo strumentale delle nomine in giunta per eliminare consiglieri scomodi dal Consiglio.

L'articolo 2 definisce l'istituto della supplenza e ne indica il meccanismo di funzionamento.

L'articolo 3 prevede l'entrata in vigore immediata, in considerazione dell'imminente importante turno elettorale.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Finalità

1. La presente legge si pone l'obiettivo di garantire la democratica espressione della volontà popolare nelle istituzioni locali ed al contempo di riequilibrare i poteri dei consiglieri comunali rispetto a quelli del sindaco, prevedendo l'istituto della supplenza anziché quello, più traumatico ed irreversibile, delle dimissioni per far fronte all'incompatibilità fra il ruolo di consigliere comunale e quello di assessore, previsto dall'ordinamento degli enti locali.

Art. 2

Supplenza del consigliere nominato nella giunta comunale

1. Nei comuni della Sardegna con più di quindicimila abitanti la carica di assessore comunale è incompatibile con la carica di consigliere.

2. Il consigliere comunale, chiamato a far parte della giunta comunale, cessa dalla carica di consigliere, dal giorno successivo all'accettazione della nomina ad assessore.

3. Il posto in Consiglio comunale, lasciato vacante, viene occupato, in qualità di supplente, dal primo dei non eletti della medesima lista. La surroga avviene nel primo consiglio comunale, da tenersi entro dieci giorni dal verificarsi della vacatio.

4. Al venir meno della presenza in giunta, per qualsiasi ragione, l'interessato riacquisisce la carica di consigliere comunale e contestualmente cessa la supplenza del primo dei non eletti.

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).

